



A.P.S.P. Casa di Riposo "MAURIZIO MULLER"

Via Rosa Franzi, 42 - 28921 VERBANIA INTRA (VB)

Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612

www.casamuller.it

amministrazione@casamuller.it casa.muller@pec.comunevb.it

C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA'

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 10/01/2017

Revisionato con del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 23/01/2019

Revisionato con del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 06/02/2024

F.to

Il Presidente del C.d.A.
(Dott. Massimo Maspoli)



sommario



Art. 1 – FINALITA’

1. Il presente Regolamento, in specifica al contenuto dell’art. 84 del Contratto Collettivo Funzioni Locali del 16/11/2022 e della Contrattazione Integrativa vigente, disciplina il conferimento, la graduazione e le modalità di erogazione del compenso per lo svolgimento dei compiti comportanti specifiche responsabilità.
2. Il presente Regolamento non trova comunque attuazione per l’esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicitazione della propria attività lavorativa, anche alla luce del profilo di appartenenza alla luce delle declaratorie fissate in Contrattazione Collettiva, e non è applicabile ai titolari di Posizioni Organizzativa.

Art. 2 – APPLICABILITA’ DELL’ART. 17 COMMA 2 LETTERA f) DEL C.C.N.L. 01.04.1999

1. I dipendenti appartenenti alle aree degli operatori, degli operatori esperti, degli istruttori e dei funzionari non titolari di incarichi ad elevata qualificazione, possono ricevere l’incarico per specifiche responsabilità, in presenza di un atto formale nel rispetto del regolamento di organizzazione dell’azienda, diretto a remunerare incarichi che segnino l’attribuzione di responsabilità effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria professionale.
2. La dizione “specifiche responsabilità” non coincide con la dizione “responsabilità del procedimento”, atteso che per i dipendenti delle aree degli istruttori e dei funzionari lo svolgimento di questa attività può in determinati casi essere strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale, ovvero costituire il normale oggetto della loro attività senza che ciò determini compiti aggiuntivi.
3. L’erogazione di questa indennità è limitata a specifiche e complesse responsabilità, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma, comunque, non riconducibili come superiori, perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall’art. 52 del D. Lgs. 165/2001.



ART 3 – TEMPI E MODALITA' DI CONFERIMENTO.

1. Entro il mese di gennaio, la direzione di struttura, può conferire uno o più incarichi retribuiti con l'indennità di cui all'art. 2. Tale scadenza temporale è subordinata alla presenza di una contrattazione decentrata integrativa annuale che individui le risorse a disposizione dell'Ente per queste finalità, da svolgersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
2. In assenza di un accordo fra l'Ente e lo OO.SS. nei tempi ordinari, la scadenza di cui al comma 1 è ridefinita come segue: *“Entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione della contrattazione decentrata, il direttore di struttura, può conferire uno o più incarichi retribuiti con l'indennità di cui all'art. 2”*.
3. La determina con la quale vengono attribuiti gli incarichi per specifiche responsabilità, viene trasmessa per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.
4. Le indennità di cui al comma 2) vengono attribuite fino ad un massimo di € 3.000 annui lordi, elevabili ad € 4.000 per i dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari. Tale importo è riferito al personale in servizio a tempo pieno, e viene proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
5. L'ammontare del singolo conferimento, viene determinato secondo i criteri stabiliti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
6. Le indennità di cui all'art. 2 hanno cadenza annuale e decadono il 31 dicembre di ogni anno.
7. La Direzione verifica l'efficace svolgimento degli incarichi attribuiti, secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente Regolamento.



ART. 4 – REQUISITI E COMPENSI

1. Nel rispetto dell'ammontare massimo del budget annuale individuato in sede di contrattazione collettiva decentrata, la direzione individua le risorse umane cui attribuire specifiche responsabilità, che non siano ascrivibili al profilo di appartenenza.
2. Gli incarichi vengono pesati e attribuiti secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa e di seguito riportati:

Specifica Responsabilità	Fino a
Processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica	1.000,00 €
Coordinamento gruppi di lavoro (<i>esclusi coordinatori</i>)	1.000,00 €
Compiti legati all'attuazione del GDPR	1.000,00 €
Tutoraggio	1.000,00 €
Punto di riferimento tecnico/amministrativo/contabile	1.000,00 €
RUP	3.000,00 €
Rendicontazione di significative risorse economiche	1.000,00 €
Attività impicanti l'esercizio di competenze specialistiche	1.000,00 €
Conseguimento di obiettivi specifici, con elevata autonomia operativa	1.000,00 €
Realizzazione di programmi nell'ambito di direttive	750,00 €
Conduzione di sistemi relazionali	500,00 €
Funzioni specialistiche a rischio professionale	500,00 €
Concorso nella formazione delle decisioni della direzione	1.000,00 €
Gestione rapporti continuativi e complessi con interlocutori esterni, ancorchè senza poteri decisionali	1.000,00 €

ART. 5 – ECONOMIE

1. Il budget disponibile per l'attribuzione degli incarichi di cui al presente Regolamento, può essere utilizzato sia nella sua interezza, che solo parzialmente.
2. Le eventuali somme non utilizzate per il conferimento delle indennità, permangono all'interno del fondo per le risorse decentrate e sono rese disponibili per la copertura degli altri oneri che vengono finanziati con tale strumento.



ART. 6 – REVISIONE DEGLI INCARICHI IN CORSO DI ATTRIBUZIONE

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere revocati o ridefiniti nel loro ambito e/o importo prima della scadenza, in relazione a mutamenti organizzativi, ovvero a seguito di accertate inadempienze da parte dell'incaricato o di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o penale.
2. Revoche o rideterminazione dell'importo connesse alle fattispecie richiamate nel comma precedente, vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione di Struttura.
3. L'ammontare dell'indennità attribuita viene ridotto a seguito del superamento da parte del singolo incaricato, di giorni trenta di malattia su base annua. Superata tale soglia, per ogni ulteriore giorno di malattia non verrà riconosciuta la relativa quota di indennità.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera che lo approva.
2. Per quanto non contemplato all'interno del presente Regolamento, si rinvia alla normativa e alla contrattazione collettiva vigente.